



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 734

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 29 gennaio 2013

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

### Commissioni permanenti

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 299)* . . . . . » 21

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale: FDI-CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI-Centro Democratico): Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Pensionati: Misto-PP; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT; Misto-Unione Democratica Consumatori: Misto-UDCON.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la

### VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedì 29 gennaio 2013

### Plenaria

#### 1<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera*  
CONTE

*indi del Vice Presidente della VI Commissione della Camera*  
D'ANTONI

*Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Grilli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative alla situazione del Gruppo Montepaschi**

Il ministro GRILLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo l'intervento sull'ordine dei lavori del presidente CONTE prendono la parola allo stesso fine gli onorevoli TREMONTI (*PdL*), CASINI (*UdCpTP*), BORGHESI (*IdV*) e il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*), nonché, per un richiamo al Regolamento, l'onorevole GIACHETTI (*PD*).

Svolgono poi interventi con osservazioni e quesiti gli onorevoli Angelino ALFANO (*PDL*), FAVA (*LNP*), CASINI (*UdCpTP*), CONTE, BARBATO (*IdV*), DELLA VEDOVA (*FLpTP*), CAMBURSANO (*MI-STO*), CESARIO (*PT*), TREMONTI (*PdL*) e il senatore ZANDA (*PD*).

Dopo un ulteriore intervento sull'ordine dei lavori dei senatori GRILLO (*PdL*) e LANNUTTI (*Misto-UDCON*) e del presidente CONTE, intervengono formulando quesiti e osservazioni l'onorevole BORGHESI (*IdV*) e il senatore LANNUTTI (*Misto-UDCON*).

Intervengono nuovamente sull'ordine dei lavori l'onorevole CICCIOLI (*PdL*) e il presidente CONTE.

Risponde ai quesiti il ministro GRILLI.

Svolgono ulteriori interventi gli onorevoli Maurizio TURCO (*PD*), CICCIOLI (*PdL*), e, sull'ordine dei lavori, l'onorevole BARBATO (*IdV*), e il presidente CONTE.

Svolgono ulteriori interventi il senatore GRILLO (*PdL*) e l'onorevole BRUNETTA (*PdL*), dopo una richiesta di chiarimento sull'ordine dei lavori dell'onorevole CICCHITTO (*PdL*).

Il ministro GRILLI risponde alle ulteriori domande.

Il presidente CONTE dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 18,35.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 29 gennaio 2013

**Plenaria****446<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado (n. 535)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il relatore RUSCONI (*PD*), il quale osserva anzitutto che lo schema di regolamento in esame modifica il regolamento sulla formazione degli insegnanti approvato con decreto ministeriale n. 249 del 2010 sotto due importanti profili.

Il primo riguarda la programmazione degli accessi alla professione insegnante che, ferma restando la centralità delle competenze regionali, non avverrà più solo in base ai posti vacanti in organico, bensì tenendo conto anche dei posti di fatto disponibili ancorché non vacanti (ad esempio per distacco, comando o assenza del titolare), su cui attualmente vengono nominati docenti precari non abilitati, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto. Afferma dunque che in tal modo viene abolita una limitazione (finora vigente per le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario – SSIS) che ha consentito l'abilitazione di un nu-

mero di docenti inferiore alle effettive esigenze, con conseguente, massiccio ricorso a personale non abilitato. Fa notare pertanto come questa significativa modifica consentirà di ridurre la necessità di ricorrere a siffatto personale. Resta peraltro ferma la maggiorazione del 30 per cento già vigente per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il secondo profilo di impatto attiene alla istituzione di un percorso abilitante speciale per coloro i quali abbiano svolto supplenze con contratto a tempo determinato per almeno 3 anni nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1999-2000 e l'anno scolastico 2011-2012, onde valorizzarne la professionalità acquisita. In particolare, prosegue il relatore, la norma si rivolge ai docenti non di ruolo, sprovvisti di abilitazione. Ritiene tuttavia che il limite del provvedimento risieda nella sfasatura temporale tra l'avvio dei TFA ordinari e quello dei TFA speciali, che avrebbero dovuto invece aver luogo contemporaneamente. Paventa infatti il rischio che si riammettano in un percorso privilegiato coloro i quali non hanno superato il percorso ordinario, in quanto non hanno superato la prova preselettiva. Puntualizza comunque che il requisito dei 3 anni è stato posto in quanto in linea con il parametro di riferimento fissato da due direttive comunitarie, al fine di equiparare l'esperienza lavorativa al titolo formativo. Sottolinea altresì che la specialità del percorso è data da due fattori: i particolari contenuti didattici previsti dalla Tabella 11-*bis* allegata allo schema di decreto, che escludono lo svolgimento del tirocinio (dando per assolti i 19 crediti ad esso relativi) e rimodulano i restanti 41 crediti al fine di consolidare le conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento, nonché di acquisire, da un lato, le competenze digitali e, dall'altro, quelle necessarie per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; l'assenza di *test* d'accesso, in considerazione del fatto che, attraverso il servizio prestato, questi docenti hanno già dato prova di quelle competenze disciplinari che la prova d'accesso è volta ad accertare. Il relatore evidenzia poi che l'esame finale, avente valore abilitante, è tuttavia rimodulato per consentire anche la verifica della piena padronanza delle discipline oggetto di insegnamento, vista appunto l'assenza di *test* d'accesso. Proprio per le particolari caratteristiche dei docenti cui sono rivolti i TFA speciali – che non avrebbe avuto senso risottoporre al tirocinio – è stata del resto scartata l'ipotesi di un accesso in soprannumero ai TFA ordinari, ovvero una riapertura del bando relativo a questi ultimi. Segnala inoltre che i percorsi in questione riguardano sia gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia quelli della scuola dell'infanzia e primaria.

Fa presente indi che sul provvedimento si sono espressi il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), il Consiglio universitario nazionale (CUN), il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e il Consiglio di Stato, i cui pareri sono stati pressoché tutti accolti dal Ministero.

Riferisce dunque in dettaglio che il CNPI ha chiesto (ed ottenuto) una maggiore cumulabilità del servizio prestato (anche se non su diverse classi di concorso), la possibilità di partecipare ai TFA speciali anche per gli insegnanti tecnico-pratici, nonché la garanzia che i predetti TFA possano essere attivati per tutte le classi di concorso, eventualmente attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche autonome e con gli istituti tecnici superiori. Il Consiglio ha inoltre auspicato un riesame del requisito di servizio per accedere ai TFA speciali (pari a 3 anni, in luogo dei 360 giorni da più parti richiesti), anche se ha riconosciuto che l'ampio arco temporale in cui è possibile averli acquisiti (fra il 1999-2000 e il 2011-2012) è tale da attenuare l'opposizione alla norma.

Il relatore dà altresì conto dell'orientamento del CUN, che ha chiesto (ed ottenuto) la previsione di un decreto ministeriale per definire la procedura di programmazione dell'offerta formativa degli atenei, l'abilitazione tramite il solo TFA sino all'effettivo avvio delle lauree magistrali o diplomi accademici di II livello (onde assicurare un collegamento più funzionale fra la disciplina a regime e la fase transitoria in corso, che rischia di determinare la formazione di una categoria di aspiranti docenti privi di prospettive definite per l'insegnamento), nonché l'attribuzione ad un altro decreto con cadenza annuale della definizione delle prove di accesso ai TFA ordinari, in analogia ai *test* preliminari delle facoltà a numero chiuso. Comunica peraltro che non è stata invece accolta la richiesta di una revisione della valutazione del servizio ai fini dell'accesso ai TFA ordinari, con la motivazione che sia preferibile definire le modifiche a regime in un momento successivo e in modo più organico. Al riguardo, rileva però che anche le ulteriori correzioni richieste ed ottenute dal CUN riguardavano modifiche alla disciplina dei TFA ordinari e non di quelli speciali.

Illustra poi la posizione espressa dal CNSU, che non ha avanzato specifiche richieste, condividendo la proposta del Governo con particolare riguardo alle diverse modalità di calcolo del fabbisogno di insegnanti e al diverso percorso formativo per gli insegnanti non abilitati. Tale organo ha tuttavia auspicato una riconsiderazione circa il divieto di cumulare il servizio prestato su classi di concorso diverse.

Menziona successivamente il parere del CNAM, che ha richiesto alcune correzioni soprattutto relative alla Tabella dei contenuti didattici (prevalentemente accolte), con specifico riguardo al settore dell'alta formazione artistica e musicale.

In ultima analisi, il relatore precisa che il Consiglio di Stato, oltre ad una serie di rilievi formali, ha eccepito – con riferimento alle diverse modalità di calcolo del fabbisogno – che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*), il personale di ruolo in esubero nella propria classe di concorso è assegnato su un posto della stessa provincia ma di altro grado di istruzione o di altra classe di concorso, ancorché sprovvisto della relativa abilitazione, purché in possesso del titolo di studio valido per quell'insegnamento. Il Consiglio di Stato ha perciò espresso il timore che tale norma potesse confliggere con una determina-

zione del fabbisogno che comprendesse anche i posti su cui poi sono assegnati docenti di ruolo in esubero. In proposito, riferisce che il Ministero ha tuttavia chiarito che i docenti in esubero sono assegnati con assoluta priorità e che la determinazione del fabbisogno è successiva rispetto a tale assegnazione. Fa notare pertanto che, sulla base di questi chiarimenti, e dell'intesa nel frattempo accordata dalla Funzione pubblica e dall'Economia, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sull'atto.

Il relatore fornisce quindi alcuni ragguagli sulle procedure di consultazione tenute dal Ministero, all'esito delle quali da parte sindacale vi è stata una sostanziale condivisione del provvedimento, mentre da parte delle associazioni professionali è stata manifestata perplessità circa l'istituzione di percorsi abilitanti speciali privi delle prove d'accesso. A fronte dell'indiscutibile difficoltà di porre sullo stesso piano soggetti che si sono abilitati attraverso il superamento di prove selettive e soggetti che hanno acquisito il medesimo titolo senza procedure di quel genere, il Ministero ha tuttavia valutato che i vantaggi – in termini di maggiore qualificazione del personale docente, di tutela preventiva rispetto al possibile contenzioso da parte dei non abilitati comunque molto utilizzati nella scuola e di definizione di un quadro giuridico certo e completo – fossero di gran lunga maggiori rispetto agli svantaggi ed ha perciò sottoposto lo schema di decreto alle Camere, chiedendo l'espressione di un parere urgente. Le disposizioni ivi contenute devono infatti trovare attuazione già nell'anno accademico 2012-2013, attualmente in corso, al fine di consentire il contestuale svolgimento dei TFA sia ordinari sia speciali. Il relatore ribadisce comunque le critiche al ritardo con cui il provvedimento è giunto alle Camere, atteso che entrambi i percorsi formativi avrebbero dovuto tenersi contestualmente.

Il PRESIDENTE segnala che il Governo ha richiesto con urgenza l'assegnazione dell'atto alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, anche in periodo di scioglimento, proprio al fine di consentire un rapido esame volto a consentire il contestuale svolgimento dei TFA ordinari e di quelli speciali.

Nel dibattito interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) la quale, nel concordare con l'esposizione introduttiva del relatore, prende anzitutto atto della richiesta di urgenza riformulata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Segnala comunque che alcune università si sono attivate già prima dell'approvazione del regolamento, tenuto conto che è in corso lo svolgimento dei tirocini. Si domanda tuttavia se i tempi consentano effettivamente l'avvio dei TFA speciali a partire già da questo anno. Invita poi l'Esecutivo a semplificare gli adempimenti richiesti, considerata l'urgenza di intervenire per assicurare la qualità degli insegnanti delle scuole.

Con riferimento allo schema di decreto, ritiene che l'introduzione del comma 5-bis nell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 renda di fatto inattuabile l'intero provvedimento. Fa notare infatti che la



determinazione dei contingenti dei *tutor* coordinatori e organizzatori non può avvenire senza oneri, data la necessità di attribuire a tali soggetti l'esonero totale o parziale dall'attività svolta, individuando dunque dei supplenti. Inoltre nel provvedimento si stabilisce l'invarianza della spesa con riferimento ai parametri di assegnazione, con la conseguenza di dover assegnare ai *tutor* un numero superiore ai 15 tirocinanti previsti dalla normativa vigente. Ritiene dunque indispensabile eliminare tali previsioni dal testo del decreto, pena – ribadisce – la sua inapplicabilità.

Il senatore PITTONI (*LNP*) fa presente che i TFA prevedono che gli aspiranti docenti si formino a partire dalla possibilità di trasferire il sapere in saper fare. Per questo, parte integrante del percorso formativo è un anno di tirocinio, sotto la supervisione di un *tutor*, che permetta all'aspirante di imparare a insegnare. Afferma perciò che i docenti con almeno 360 giorni di servizio hanno già esercitato la professione a pieno titolo e per un periodo superiore all'anno di tirocinio previsto dalla normativa vigente. Fa notare infatti che 360 giorni equivalgono ad almeno 2 anni di servizio poiché, secondo quanto stabilito dalla stessa Amministrazione, si considera equivalente a un anno scolastico, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio, un periodo di insegnamento di almeno 180 giorni. Non a caso, puntualizza, nella prassi che si è conclusa nel 2005 con l'ultimo corso abilitante riservato ai docenti in servizio, il Ministero ha assunto i 180 giorni come parametro sufficiente a riconoscere un'esperienza di cui tener conto anche al fine di definire formalmente il profilo professionale del docente.

Ritiene pertanto che altri parametri, se assunti senza cautele, potrebbero alimentare il rischio di contenziosi volti a far risaltare il profilo professionale definito dai contratti stipulati con i docenti delle graduatorie della III fascia d'istituto. Rammenta poi che la normativa europea qualifica come «esperienza professionale» l'esercizio effettivo e legittimo della professione e che, secondo la direttiva europea 36/2005/CE, tre anni di esperienza professionale sono assimilati a un titolo di formazione, non all'accesso a un anno di tirocinio per ottenere il titolo abilitante. Ciò significa che con tre anni di servizio a pieno titolo il lavoratore dovrebbe accedere direttamente al titolo di formazione. Reputa dunque che, pur volendo far sostenere degli esami disciplinari a docenti «di fatto», si debba necessariamente richiedere un periodo di servizio inferiore ai tre anni perché, appunto, con i tre anni si può far valere il diritto al riconoscimento professionale, ossia all'abilitazione.

Rimarca poi che dal 1971 al 2004 i docenti «utilizzati» per sopperire alla carenza strutturale di abilitati si potevano abilitare iscrivendosi automaticamente a corsi riservati a chi aveva maturato 360 giorni di servizio. Segnala peraltro che il ricorso ai docenti «non abilitati» evidentemente testimonia le carenze di tutti i sistemi di abilitazione attivati fino ad ora. Lo stesso Ministero riconosce del resto che questi docenti «hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare nonostante l'assenza di abilitati».

Lamenta altresì che i docenti italiani definiti «non abilitati» siano discriminati rispetto ai loro colleghi europei perché l'Italia, mentre riconosce l'esperienza professionale come formativa per chi proviene dall'estero anche se svolta per periodi inferiori ai tre anni, non riconosce l'analoga esperienza professionale maturata dal proprio personale. Reputa quindi essenziale, onde evitare l'ostruzionismo di chi sta attualmente frequentando i TFA ordinari e per riconoscere un diritto a chi lo ha maturato nonostante sia già in possesso di abilitazione, allargare la possibilità di iscriversi al TFA speciale a tutti i docenti che abbiano maturato i 360 giorni di servizio. Nega infatti che la normativa vigente richieda il possesso dell'abilitazione quale requisito necessario per l'esercizio della funzione docente; afferma infatti che se ciò fosse vero le graduatorie di III fascia d'istituto istituite dal Ministero sarebbero illegali, al pari dell'attività svolta attualmente da migliaia di docenti. Rimarca peraltro che i titoli di studio e culturali posseduti dai docenti di III fascia sono definiti validi all'insegnamento dallo stesso Ministero che ha, appunto, istituito le graduatorie di merito nelle quali questi docenti sono iscritti e che ha sottoscritto i contratti stipulati per attribuire loro incarichi di docenza. Nè va dimenticato, prosegue l'oratore, che i titoli di studio che danno accesso alle suddette graduatorie sono tuttora validi per l'accesso ai concorsi per l'immissione in ruolo. L'abilitazione, infatti, dà accesso all'insegnamento, come dimostra l'istituzione delle graduatorie d'istituto, ma non alla stabilizzazione, cioè agli incarichi a tempo indeterminato.

Critica altresì il comma 2-bis dell'articolo 2, che stabilisce i criteri per la determinazione del fabbisogno con riferimento alle sole scuole statali italiane, aumentati del 30 per cento per le esigenze delle scuole paritarie, quando invece la normativa europea prevede la libera circolazione delle persone e della loro professionalità all'interno dei Paesi membri.

Ravvisa altresì un'evidente contraddizione laddove, da un lato, si afferma che l'esame finale previsto per i TFA speciali deve essere rimodulato rispetto ai TFA ordinari per la verifica della padronanza delle discipline e, dall'altro, si prevede che l'iscrizione ai percorsi «non necessari del superamento di prove di accesso, in considerazione del fatto che gli aspiranti hanno già dato prova, attraverso il servizio prestato, di possedere la competenza disciplinare che la medesima prova deve accertare».

Ribadisce poi la necessità, ai fini dell'accesso a percorsi formativi abilitanti, di rivedere il parametro della continuità, tenuto conto che l'esperienza professionale non viene meno se riferita alla somma di periodi di insegnamento successivi e in classi di concorso diverse, come del resto già inizialmente considerato nel cosiddetto «decreto salvaprecari».

Rileva peraltro un'ulteriore lacuna nel testo laddove manca un'adeguata valutazione del titolo di dottore di ricerca, soprattutto se associato al servizio nelle scuole. Ricorda in merito che il dottorato di ricerca è dal 1998 requisito preferenziale per il conferimento da parte delle università di incarichi di docenza o di contratti di ricerca, al punto che molti dottori di ricerca hanno potuto ricoprire ruoli formativi anche nelle scuole di specializzazione che conferivano l'abilitazione. Nel momento in cui tale

titolo – precisa – si associa ad una comprovata esperienza di docenza nelle scuole e a numerose pubblicazioni scientifiche negli stessi ambiti disciplinari per i quali li si vorrebbe formare, giudica paradossale prevedere per loro un corso di formazione iniziale per insegnanti.

Lamenta altresì che nel provvedimento non è previsto l'accesso agli istituendi TFA speciali da parte di chi è già in possesso di una abilitazione (e al limite anche già in ruolo), anche nei casi in cui un docente abbia maturato l'anzianità di servizio prevista per entrare in una determinata classe di concorso. In conclusione, nell'esprimere il proprio disappunto per i ritardi che hanno caratterizzato l'elaborazione dell'atto in esame, non certo imputabili ai docenti di III fascia, ritiene che coloro i quali risultano iscritti ai TFA ordinari pur avendo i requisiti per accedere ai TFA speciali dovrebbero avere la possibilità di trasferire l'iscrizione dal TFA ordinario a quello speciale.

Prende la parola il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) il quale sottolinea preliminarmente le grandi attese attorno al provvedimento in esame, specialmente in merito alla definizione dei requisiti per l'accesso. Reputa in proposito saggio raggiungere una mediazione tenuto conto che i posti disponibili per accedere ai TFA sono comunque limitati. Invita peraltro a tener conto delle differenze tra il tirocinio svolto nell'ambito dei TFA e l'attività di servizio resa dai docenti precari; sulla questione dichiara perciò di preferire la soluzione scelta dal Governo, ossia il limite dei tre anni di insegnamento già svolto, tanto più che si tratta di un periodo sufficientemente ampio. Evidenzia del resto che tali soglie di accesso consentono solo di evitare l'esame di ammissione mentre non danno alcuna garanzia per il conseguimento effettivo dell'abilitazione.

Condivide comunque le perplessità del senatore Pittoni circa l'abilitazione conseguita all'estero e riconosciuta in Italia, invocando un chiarimento da parte del Governo.

Concorda conclusivamente sull'esigenza di valorizzare il dottorato ai fini della ammissione, tenuto conto che i dottori di ricerca dovrebbero avere a suo avviso un percorso preferenziale in questo canale formativo.

La senatrice SOLIANI (*PD*) si rammarica che il provvedimento giunga ormai a fine legislatura, poiché tale ritardo non consente di discuterne in una prospettiva di sistema. Ciò risulta a suo giudizio ulteriormente aggravato da una serie di problemi ereditati dal passato che hanno impedito un canale fisiologico di reclutamento per i giovani nella scuola. Rivela infatti criticamente la presenza di docenti abilitati e non abilitati nelle scuole, verso i quali il provvedimento in titolo non offre una soluzione definitiva.

Dopo essersi soffermata sui compiti che spettano alle università, ritiene non semplice la questione degli esoneri per i *tutor* coordinatori e organizzatori, sollevata dalla senatrice Garavaglia. Al riguardo afferma che l'insistenza sull'assenza di oneri mortifica alla radice la possibilità di imprimere una svolta qualitativa alla scuola.

Ravvisa poi la mancanza di una visione unitaria, che non permette di affrontare una volta per tutte il tema della scuola del futuro. Occorre invece a suo avviso superare il problema del precariato e dare regole certe ai giovani, senza che queste vengano smentite periodicamente.

Quanto ai requisiti di accesso, reputa preferibile la scelta dei tre anni di insegnamento, in linea peraltro con le indicazioni europee.

Domanda altresì un chiarimento circa la presunta sovrapposizione con i percorsi consolidati nell'ambito della Facoltà di scienze della formazione primaria, che hanno dato finora buoni risultati. Invoca dunque continuità con tale segmento formativo, che deve essere preservato nella sua stabilità. Ribadisce infine le sue perplessità circa la previsione di totale assenza di oneri con riferimento alla determinazione dei *tutor*.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ripercorre l'istituzione delle graduatorie permanenti nel 1999, da cui hanno avuto origine a suo avviso l'incertezza del mondo scolastico e il declino della qualità della scuola. Afferma al riguardo che non è possibile entrare in ruolo solo per anzianità di servizio, in quanto occorre un preciso percorso formativo.

Riconosce peraltro la difficoltà di stabilire un giusto discrimine per l'accesso, che rischia tuttavia di scontentare i diversi soggetti interessati. Si dichiara perciò concorde con la senatrice Soliani laddove ella afferma l'esigenza di stabilire diritti costanti e certi per tutti gli aspiranti candidati.

Si domanda poi le ragioni che hanno indotto a stabilire come termine *a quo* l'anno scolastico 1999-2000, sottolineando che molti aspiranti docenti non sono riusciti ad entrare nelle SSIS ed ora possono accedere ai TFA speciali avendo tre anni di servizio. Nell'auspicio che le decisioni assunte in quest'ambito non risentano di una corsa al consenso elettorale reputa indispensabile l'abolizione definitiva delle graduatorie permanenti. Infine, pur sottolineando le criticità sottese alla definizione dei parametri d'accesso, giudica preferibile mantenere il requisito dei tre anni.

Il senatore PROCACCI (*PD*) condivide le critiche al ritardo con cui il provvedimento è giunto in Parlamento, si augura peraltro che non venga affatto posto il problema del consenso ma prevalga il senso di giustizia. In tale ottica, ritiene equilibrato il requisito dei tre anni di servizio, tanto più che spesso le selezioni non riescono ad esprimere le giuste qualità dei formatori. Afferma perciò che un anno di servizio rappresenta un tempo troppo breve, mentre un triennio consente di acquisire maggiori competenze sul piano didattico.

Invita poi a tener conto che nei TFA verrà comunque valutata la qualità degli aspiranti docenti, auspicando che il percorso avvenga in modo rigoroso tenuto conto che i corsi abilitanti non devono essere affatto considerati come una sanatoria.

Replica indi il relatore RUSCONI (*PD*) il quale prende anzitutto atto delle posizioni personali espresse dal senatore Pittoni. Ritiene poi che il Parlamento debba dare il suo contributo equilibrando il buonsenso con

la giustizia. Ricorda peraltro che la legge finanziaria 2007 aveva di fatto chiuso le graduatorie permanenti portandole ad esaurimento con l'obiettivo di avviare una stagione dai concorsi, sostenuta dall'esperienza delle SSIS. Ritiene tuttavia che la situazione attuale sia al di fuori della normalità e che dunque occorra intervenire.

Dopo aver precisato che troppo spesso la parola «merito» è utilizzata fuori luogo, fa presente che dal 1999 ad oggi è stato possibile maturare molti anni di servizio. Per tali docenti non dovrebbe dunque essere previsto il tirocinio, mentre non è affatto scontato il conseguimento dell'abilitazione. Dichiarò perciò di attenersi alla proposta governativa dei tre anni di servizio per l'accesso ai TFA speciali, in linea con le indicazioni europee.

Preannuncia poi che intende recepire le osservazioni della senatrice Garavaglia circa la difficoltà di garantire l'assenza di oneri, il rilievo della senatrice Soliani sulla necessità di assicurare la continuità dei percorsi di Scienze della formazione, nonché l'auspicio del senatore Asciutti affinché si giunga in tempi rapidi e gradualmente ad una situazione di normalità. Invocando il comune senso di serietà, rifiuta infine qualsiasi sanatoria, che giudica in ogni caso irrispettosa per tutti i soggetti coinvolti.

Agli intervenuti replica a sua volta il sottosegretario Elena UGOLINI, la quale ricorda che l'*iter* del provvedimento è iniziato lo scorso luglio e avrebbe dovuto, giungere a conclusione, con l'espressione di tutti i pareri, entro settembre. Tuttavia gli auspici del Governo sono stati vanificati in quanto la fase consultiva ha richiesto un tempo più ampio, tenuto conto che l'ultimo parere del Consiglio di Stato è stato reso il 16 gennaio scorso.

Con riferimento alle osservazioni della senatrice Garavaglia, segnala che la clausola dell'invarianza di oneri è stata esplicitamente richiesta dal Ministero dell'economia quale condizione per l'ulteriore corso del provvedimento. Assicura tuttavia che il Ministero si impegnerà per conseguire adeguate forme di compensazione, tenuto conto che i candidati devono corrispondere un contributo di iscrizione. Il Dicastero potrebbe dunque attivarsi con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per stabilire un tetto massimo di contribuzione, su cui auspica un sostegno da parte del Parlamento.

Quanto ai requisiti di accesso, difende la scelta del Ministro di propendere per i tre anni di insegnamento, secondo quanto contenuto nello schema di decreto.

Garantisce altresì che le positive esperienze della Facoltà di scienze della formazione proseguiranno nella direzione già intrapresa. Concorda peraltro con l'esigenza di stabilire nuove modalità di reclutamento che a regime consentano l'ingresso dei giovani docenti nelle scuole, scongiurando il formarsi di nuovo precariato. Rivendica in proposito i tentativi fatti dall'Esecutivo in carica, augurandosi che il prossimo Governo affronti come prioritaria tale questione.

In ordine alla valorizzazione del dottorato, potrebbe essere valutata una soluzione per potenziarne il ruolo ai fini dell'accesso.

Il presidente POSSA (*PdL*) fa notare che il titolo di dottore di ricerca è conferito in base alla capacità di ricerca acquisita, la quale è assai differente dalla capacità di insegnamento.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ribadisce la sua richiesta di chiarimento circa i docenti che conseguono l'abilitazione all'estero.

Il relatore RUSCONI (*PD*), alla luce della replica del Sottosegretario, dichiara di inserire tra le osservazioni anche il riferimento ad un eventuale tetto per la contribuzione dei tirocinanti all'atto dell'iscrizione e di recepire le ulteriori considerazioni del Sottosegretario. Risponde al senatore Pittoni affermando che la normativa è alquanto rigorosa sul riconoscimento dei titoli.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le summenzionate osservazioni.

Dichiarano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori ASCIUTTI (*PdL*), SOLIANI (*PD*) e PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara che il suo voto non può non essere favorevole, tenuto conto che ha da tempo sostenuto la necessità di tale provvedimento. Lamenta tuttavia che, se fosse stato approvato il disegno di legge a sua firma sul reclutamento, sarebbero state risolte in anticipo molte questioni. Ribadisce peraltro le critiche al requisito dei tre anni di servizio, stigmatizzando che i cittadini italiani devono affrontare un percorso più gravoso rispetto a coloro i quali si abilitano all'estero.

La Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nel senso indicato.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17.*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (n. 536)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale precisa che il provvedimento in esame è un regolamento di delegificazione, adottato dal Governo ai sensi del decreto-legge «mille proroghe» 2010 (n. 225/2010), che ha incaricato il Governo di individuare il sistema nazio-

nale di valutazione (SNV) articolandone l'apparato in tre organi: l'INVALSI, l'INDIRE e il corpo ispettivo.

Il Governo ha pertanto adottato lo schema di regolamento in esame, che si inserisce nel più generale quadro definito dal decreto legislativo n. 286 del 2004, istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e di riordino dell'INVALSI, di cui viene confermata la piena vigenza. A seguito di una specifica richiesta di chiarimenti in tal senso avanzata dal Consiglio di Stato, il regolamento in esame precisa infatti di porsi in linea di continuità con il predetto decreto legislativo, portandone a compimento gli obiettivi, nonché con le altre norme attualmente vigenti.

L'intervento, prosegue il relatore, cerca peraltro di colmare il grave ritardo del nostro Paese in termini di valutazione, promuovendo nel contempo un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle scuole. Esso è pertanto volto, fra l'altro, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della valutazione, ad innalzare i livelli di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli alunni, a favorire il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché a facilitare l'ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro. A tale scopo sono previste misure di supporto alle scuole nell'analisi dei propri assetti organizzativi, di aiuto per le situazioni critiche, di sostegno alla comparabilità in una logica di confronto dei risultati e di valutazione dei dirigenti scolastici.

Come previsto dal decreto-legge n. 225 il servizio di valutazione è articolato in tre segmenti: l'INVALSI, l'INDIRE e gli ispettori. A tale proposito, sempre su richiesta del Consiglio di Stato, il Ministero ha chiarito di aver utilizzato la locuzione «contingente ispettivo» anziché «corpo ispettivo» prevista dalla legge, in quanto l'attività di valutazione non esaurisce i compiti dei dirigenti tecnici; pertanto l'uso del termine «contingente» chiarisce che alle funzioni di valutazione è destinata solo una parte dell'intero «corpo» degli ispettori.

Alla valutazione concorrono altresì la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV e i nuclei di valutazione esterna. A tale proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che i predetti organi non sono previsti dalla legge ed ha pertanto invitato il Ministero a precisarne meglio i compiti e le funzioni. In risposta a tale considerazione, il Ministero ha espressamente citato dette articolazioni all'articolo 1 del regolamento e, nella relazione introduttiva, ha specificato che la particolare composizione dei nuclei (un dirigente tecnico del contingente ispettivo e due esperti) consente di realizzare un'opportuna integrazione delle competenze. Essi sono stati infatti introdotti proprio al fine di effettuare una più compiuta valutazione di tutti i molteplici aspetti che possono determinare la *performance* di una scuola. La Conferenza costituisce invece lo strumento di confronto e di sintesi attraverso cui si intende attuare la funzione di coordinamento espressamente prevista dalla legge.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi e l'organizzazione del SNV, precisando che il Ministro – d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale – ogni tre anni ne indivi-

dua le priorità strategiche, le quali rappresentano il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione del sistema educativo di istruzione rimane tuttavia in capo all'INVALSI, sulla base di *standard* europei internazionali.

I successivi articoli 3, 4 e 5 definiscono rispettivamente i compiti dell'INVALSI, dell'INDIRE e del contingente ispettivo.

Con particolare riferimento all'INDIRE, il relatore rileva che il testo originario dello schema di regolamento recava una puntuale serie di funzioni, che il Consiglio di Stato ha tuttavia stigmatizzato in quanto prive di fondamento legislativo. Riferisce quindi che il Ministero ha ritenuto opportuno eliminare il riordino delle competenze dell'Istituto, confermando solo il ruolo di supporto alle scuole nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa, nonché di sostegno ai processi di innovazione.

L'articolo 6 disciplina il procedimento di valutazione, articolato in quattro fasi: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale. Il Consiglio di Stato ha tuttavia criticato che non sia specificata la scadenza temporale di tali diverse fasi, né siano definite le priorità.

Gli articoli 7 e 8 recano, infine, disposizioni particolari per la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le norme finali e transitorie.

Il relatore riporta indi che su tale provvedimento ha espresso il suo parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), che ne ha criticato l'impianto, a suo giudizio eccessivamente rigido, tale da non lasciare spazio agli indispensabili aggiustamenti progressivi. Ha rilevato altresì che i nuovi compiti attribuiti all'INVALSI non possono prescindere da un processo di ristrutturazione dell'ente e da un suo cospicuo finanziamento. Infine ha rilevato che il ruolo del corpo ispettivo non appare coerente con la figura professionale dei dirigenti scolastici, come definita dal recente concorso. Il CNPI ha inoltre espresso la preoccupazione che le scuole siano ridotte a puro «oggetto» della valutazione e ha lamentato la mancanza di qualsiasi riferimento al necessario rapporto delle istituzioni con il territorio. Ha invece valutato positivamente l'articolazione del processo in varie fasi e l'assenza di un approccio premiale e/o sanzionatorio.

Conseguentemente, ha espresso un parere favorevole a condizione che siano apportate alcune modifiche: sia maggiormente valorizzato il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali; sia rispettata l'autonomia scolastica; siano considerati anche i nuclei di valutazione interna, in relazione dialettica positiva con quelli esterni; sia riconosciuto il dovuto spazio alla contrattazione.

La Conferenza unificata ha invece espresso parere favorevole, essendo state recepite le sue osservazioni circa l'estensione delle disposizioni particolari alla regione Valle d'Aosta.



Quanto al parere del Consiglio di Stato, il relatore rammenta di avervi già fatto parzialmente cenno in precedenza; il Consiglio ha tuttavia espresso un parere talmente articolato e puntuale che egli ritiene opportuno darne conto più diffusamente.

Esso ha infatti riconosciuto, in premessa, che il regolamento sconta una certa lacunosità e sinteticità della disposizione di legge da cui trae origine, la quale si limita a stabilire che con regolamento sia «individuato il sistema nazionale di valutazione», facendo così pensare ad una mera disciplina della struttura soggettiva del SVN piuttosto che ad una riorganizzazione delle sue attività. Inoltre, manca la definizione delle norme generali regolatrici della materia, che dovrebbero accompagnare i regolamenti di delegificazione. Il Consiglio ha perciò invitato il Ministero a chiarire il rapporto del nuovo regolamento con la preesistente disciplina legislativa, segnalando così una lacuna che è stata successivamente colmata dalla precisazione che il regolamento si pone in linea di continuità con la normativa vigente.

Il Consiglio di Stato ha altresì criticato che il regolamento non sia stato posto in rapporto con la riorganizzazione della funzione ispettiva, parimenti prevista dal decreto-legge «mille proroghe» 2010, rilevando che sarebbe stato preferibile un intervento unico e coordinato, ed ha espresso perplessità sull'uso dell'acronimo «SNV», che il Ministero ha tuttavia confermato in quanto già in uso nelle sperimentazioni effettuate in ambito scolastico.

Quanto all'attività degli ispettori, il Consiglio ha rilevato che la legge ne prevede un'attività di valutazione diretta e non attraverso i nuclei, come invece disposto dallo schema di regolamento. Questa parte del testo è rimasta tuttavia immodificata.

Inoltre, il Consiglio ha invitato il Ministero a definire meglio il rapporto fra la funzione ispettiva e i compiti dei direttori generali, chiarendo le modalità attraverso cui il sistema supporta gli Uffici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici. È stato conseguentemente modificato il comma 2 dell'articolo 2, precisando che il SNV fornisce ai direttori generali il risultato della valutazione, per la successiva valutazione dei dirigenti scolastici, tenendo conto della peculiarità delle funzioni svolte. Quanto alle modalità di tale collaborazione, il Ministero non ha ritenuto opportuno definirle in questa sede, sostenendo che il tema è affrontato solo a livello generale.

Analogamente ha deciso l'Esecutivo con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale, per il quale le priorità strategiche e le modalità di valutazione saranno definite in un successivo momento con linee guida del Ministro adottate d'intesa con la Conferenza unificata. Anche a tale riguardo, l'Amministrazione ha preferito fare rinvio alla successiva intesa, segnalando che gli assetti organizzativi della formazione sono eterogenei sul territorio e quindi l'intesa costituisce la sede di coordinamento idonea a rendere omogenea la valutazione su tutto il territorio nazionale. Nel frattempo l'INVALSI ha comunque attivato con le Regioni progetti pilota per rendere operativa la valutazione in tempi brevi.

Il Ministero ha invece raccolto il suggerimento del Consiglio di Stato di spostare dall'articolo 2 (relativo all'organizzazione del SNV) all'articolo 6 (più propriamente riferito al procedimento di valutazione) la disposizione secondo cui le scuole sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti.

Circa i compiti dell'INVALSI, il Ministero non ha condiviso il suggerimento del Consiglio di enunciare precisamente i criteri attraverso cui l'Istituto definirà i protocolli di valutazione. Ha invece parzialmente ottemperato alla richiesta di chiarire gli strumenti che l'Istituto mette a disposizione delle scuole per le azioni di valutazione e ha specificato che la definizione degli indicatori relativi ai dirigenti scolastici deve avvenire in coerenza con il decreto legislativo «Brunetta» n. 150 del 2009. Ha altresì puntualizzato che la periodicità dei rapporti redatti sul sistema scolastico e formativo è triennale, come già disposto dal decreto legislativo n. 286 del 2004. Infine, ha introdotto la previsione di una direttiva ministeriale, attraverso la quale saranno definiti i criteri generali per la selezione degli esperti componenti dei nuclei di valutazione esterna, onde ridurre quel margine di discrezionalità censurato dal Consiglio.

Quanto ai compiti dell'INDIRE, il relatore ricorda di aver già menzionato la critica del Consiglio circa il riordino delle sue competenze, non sufficientemente supportato dalla fonte legislativa, cui ha fatto seguito l'eliminazione dell'articolo 4, comma 2.

Passando all'articolo 5, che disciplina i compiti del contingente ispettivo, il relatore pone in luce di aver già riferito sulla difformità fra la locuzione adottata nel regolamento e quella prevista dalla legge, nonché sull'assenza di coordinamento con il riordino della funzione ispettiva prevista dalla medesima norma primaria. Tiene tuttavia ad aggiungere che il Consiglio ha raccomandato di chiarire attraverso quali modalità il Ministero intende assicurare la piena indipendenza ed autonomia degli ispettori, a tal fine giudicando insufficiente il mero richiamo all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Consiglio ha altresì osservato criticamente che la consistenza del contingente ispettivo resta incerta, suggerendo di definirla invece, almeno provvisoriamente, nel regolamento, e di demandarne la fissazione a regime nell'ambito dell'ordinario procedimento di approvazione delle dotazioni organiche.

In merito al procedimento di valutazione, il relatore fa presente di aver già evidenziato come il Consiglio abbia suggerito di delineare in modo più preciso la sequenza temporale delle diverse fasi in cui esso si articola, deplorando l'assenza di qualunque indicazione circa le scadenze entro cui deve essere realizzata ciascuna di esse. Cita, a titolo di esempio, le azioni di miglioramento, che secondo il Consiglio non possono che essere l'ultimo passaggio dell'*iter* procedimentale, a valle di una compiuta valutazione.

In conclusione, nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sull'atto in esame, di cui il Governo sottolinea peraltro l'urgenza anche ai fini dell'accesso ai fondi strutturali europei nel prossimo settennio, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole, che raccolga le osser-

vazioni formulate dal CNPI e finora non recepite dal Governo, dichiarandosi aperto ad accogliere le altre osservazioni che emergeranno nel dibattito.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (*PD*), la quale sottolinea l'importanza della questione strutturale sottesa alla valutazione e osserva che l'attività degli Istituti a ciò preposti è già stata sperimentata da anni. La sfida è infatti quella di costruire un sistema nazionale di valutazione all'altezza del compito. Ciò nonostante, ella non ritiene che la valutazione sia assolutamente decisiva per determinare la qualità di una scuola; piuttosto occorrono indirizzi programmatici sulla formazione dei docenti e, al cuore del sistema, deve essere posta l'autovalutazione. Non va infatti dimenticata, prosegue, l'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche rispetto ai grandi obiettivi. Occorre perciò che la valutazione sia collocata all'interno di un grande sistema di valori costituzionali. Da questo punto di vista, tuttavia, lo schema di regolamento appare a suo giudizio piuttosto modesto. Non a caso il Consiglio di Stato ha chiesto numerose modifiche e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha manifestato perplessità sullo scarso ruolo attribuito ai docenti e alle autonomie locali.

Pur prendendo atto dell'urgenza evidenziata dal ministro Giarda nella lettera di trasmissione del provvedimento alle Camere, nella quale si rimarca la necessità di un adeguato sistema di valutazione per accedere ai fondi strutturali europei della prossima programmazione settennale, ella non può esimersi dunque da alcune considerazioni critiche.

Fra queste, osserva che la valutazione non deve indirizzarsi solo alle scuole in difficoltà, per le quali è certamente essenziale, ma deve rivolgersi a tutte le istituzioni, ivi comprese quelle di eccellenza. Anche a questo riguardo, tuttavia, il provvedimento risulta a suo avviso piuttosto carente.

Ella si sofferma indi sulla tripartizione prevista dallo schema di regolamento, secondo cui il sistema di valutazione si articola in tre segmenti: Invalsi, Indire e contingente ispettivo. A questo proposito, nel sottolineare l'importanza della funzione ispettiva, si sofferma sulla diversa locuzione adottata nello schema di regolamento rispetto alla legge, che a suo giudizio sottintende una modifica concettuale. Inoltre, censura la disposizione secondo cui la funzione ispettiva deve avvenire senza oneri per lo Stato, che indubbiamente ne sminuisce il rilievo.

Ritiene altresì che la valutazione esterna debba relazionarsi con percorsi molto chiari di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e lamenta la mancanza di indicazioni in tal senso nel provvedimento in esame.

Pone infine l'accento sui condizionamenti interni ed esterni che hanno evidentemente svolto un ruolo determinante nella stesura dell'atto e chiede al Governo di chiarire una volta per tutte quali e quanti interessi personali e particolari abbiano trovato soddisfazione nell'organizzazione proposta che, complessivamente, risulta assai inferiore rispetto alle sfide in campo. Le esigenze reali della scuola non sono infatti a suo avviso con-

siderate dal provvedimento, ad esempio in termini di bilancio sociale verso il territorio e le famiglie. Al contrario, esso finisce per essere una mera veste burocratica, tagliata su misura per perpetuare interessi di cui il Paese non ha alcun bisogno.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) condivide l'amarezza della senatrice Soliani e sottolinea a sua volta l'importanza della valutazione per la scuola, che rappresenta il bene più prezioso di un Paese per la sua funzione di trasmissione culturale e di fonte di ricchezza materiale e immateriale. Occorre perciò che tutte le migliori forze di un Paese siano costantemente tese per ottenere una scuola sempre migliore. Invece, sembra che in Italia ci si accontenti di una mera sopravvivenza, accettando che la scuola svolga un ruolo di sola assistenza. In questo senso, ella interpreta i ripetuti tagli orizzontali inferti al settore nel corso della legislatura, che ne hanno svuotato sia la qualità sia la quantità. Reputa perciò financo marginale discutere di una valutazione che si rivolge ad una scuola ormai estremamente impoverita ed auspica che il prossimo Parlamento, con continuità istituzionale rispetto all'attuale, raccolga il testimone della vigilanza su tematiche così delicate.

Ella richiama indi l'articolato parere del Consiglio di Stato sul provvedimento, che sembra aver colto assai più del Ministero l'importanza del ruolo svolto dalla scuola. Si sofferma indi sui nuclei di valutazione, giudicandone burocratica la componente esterna. In particolare, si chiede chi saranno gli esperti chiamati a farne parte e a quali rendite di posizione rispondano. Al contrario, avrebbe preferito che ne facessero parte rappresentanti degli enti locali, degli organi collegiali della scuola, delle organizzazioni sindacali, ovvero delle associazioni di settore. Occorre infatti che la responsabilità dell'autonomia scolastica sia condivisa tra chi la dirige, chi vi lavora, e chi ne usufruisce, a tutela di una effettiva qualificazione.

Dopo aver auspicato che siano resi noti in anticipo i parametri per la valutazione e siano adeguatamente valorizzate le professionalità maturate, conclude richiamando la contraddittoria vicenda dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (*ANSAS*), da prima chiamata a sostituire l'*INDIRE* e poi repentinamente soppressa per fare nuovamente posto al predetto Istituto. Al riguardo, pone in luce l'esigenza di non mortificare i dirigenti che vi hanno ricoperto un ruolo non secondario, invitando il Governo a riconoscere l'attività da loro prestata anziché ricondurli all'insegnamento dopo un periodo di esonero.

Prende indi la parola il presidente *POSSA (PdL)* il quale osserva come la valutazione sia stata la parola chiave della Commissione per tutto l'arco della legislatura. Al riguardo, sottolinea peraltro come in azienda, secondo la teoria del controllo, il *feedback* della valutazione assuma un'importanza determinante, purchè esso sia localizzato e tempestivo. In quest'ottica, l'autovalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), dello schema di documento in esame sembra assumere un rilievo strategico in quanto certamente locale e auspicabilmente tempestiva. Essa

deve essere tuttavia supportata da una valutazione esterna, come ad esempio i *test* OCSE PISA, su cui tuttavia il testo è piuttosto reticente. Nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'INVALSI, svolta dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui fondi strutturali europei, è del resto emersa una opposizione serpeggiante alla valutazione nella scuola, atteso che da questa deriva la formazione di un giudizio sulle capacità di insegnamento dei singoli. Il Presidente invita perciò a risolvere preliminarmente un problema di accettazione culturale della valutazione nella scuola, in linea con quanto avviene in forma assolutamente *standard* nell'industria e, più in generale, nel privato.

Dopo aver auspicato che il provvedimento si arricchisca dunque di maggiori contenuti, come ad esempio i predetti *test* OCSE PISA, i cui risultati non a caso sono ripresi anche dai periodici Rapporti della Commissione europea sull'utilizzo dei fondi strutturali, richiama altresì la lotta alla dispersione scolastica, il cui obiettivo europeo per il 2020 è del 10 per cento, mentre l'Italia ne è ancora piuttosto lontana.

Manifesta comunque un giudizio favorevole sullo schema di regolamento, anche attese le istanze di urgenza manifestate dal Governo, auspicando tuttavia che siano precisate le modalità della valutazione e ne sia risolta la problematica preliminare dell'accettazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**Ufficio di Presidenza integrato dai  
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 299**

*Presidenza del Presidente  
POSSA*

*Orario: dalle ore 17,45 alle ore 17,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*





